



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 3 marzo 2014 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- vista la lett. prot. n.11 del 30 gennaio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Triora, ai sensi dell'art. 7, comma 8 l. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n.17/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

**FATTO**

Con istanza n. 135 del 21 gennaio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 11 del 30 gennaio 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti per la Liguria il 30 gennaio 2014 con il n. 0000476 –30.01.2014 – SC \_ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Triora chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione del comma 2 bis dell'art. 9, del d.l. 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122 in base a cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

In particolare il Sindaco evidenzia che il Comune intenderebbe conferire la responsabilità di un servizio, ad oggi affidata al segretario comunale convenzionato (presente un giorno alla settimana), ad un dipendente incaricato di posizione organizzativa (riferita ad altri servizi), adeguandogli la relativa indennità di posizione previa ripesatura della stessa.

Tale incremento da una parte non troverebbe limitazione alcuna nel comma 1 del medesimo articolo in quanto relativo a nuove e diverse funzioni, come anche chiarito dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 51/2011. Dall'altra però potrebbe porsi in contrasto con la disciplina del comma 2 bis in quanto tale incremento comporterebbe il superamento del tetto di spesa 2010 relativamente all'ammontare delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio del personale.

Al fine di una corretta disamina del problema il Sindaco rappresenta che l'indennità di posizione e risultato del responsabile di posizione organizzativa nel comune di Triora non è finanziata con il fondo delle risorse decentrate ma con risorse di bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999. Conseguentemente l'indennità in esame potrebbe non sottostare alla disciplina del comma 2 bis in quanto sia il Ministero dell'Economia (con circolare n. 12 del 15 aprile 2011), sia le Sezioni Riunite della Corte dei conti (con delibera n.51/2011), nel vagliare la portata applicativa della norma in esame,

sembrerebbero limitare l'ambito d'applicazione della stessa alle risorse che transitano dal fondo per il finanziamento della contrattazione decentrata.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, il Sindaco chiede se sia possibile incrementare l'indennità di posizione organizzativa, non finanziata con il fondo delle risorse decentrate, nel rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78-2010".

## **DIRITTO**

### **1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7<sup>8</sup> L. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto i quesiti posti all'esame del Collegio sono riconducibili alla materia della contabilità pubblica poiché attengono alla corretta applicazione della normativa relativa al contenimento ed alla riduzione alla spesa pubblica in settore particolarmente rilevante rappresentato dalla spesa per il personale.

### **2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.**

Il comma 2 bis dell'art. 9 del d.l. n.78/2010 (recentemente modificato dal D.P.R. 122/2013 che ha prorogato il termine ultimo indicato dalla norma) dispone espressamente che *«a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre **2014** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è,*

*comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».*

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito un indirizzo applicativo della disposizione in esame in base a cui le risorse individuate dalla norma vanno riferite *"a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008"*.

Tale interpretazione è stata fatta propria dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede nomofilattica con delibera n.51/2011. La pronuncia, al fine di individuare le risorse rilevanti ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9, comma 2-*bis*, si riferisce esclusivamente alle somme che transitano nel fondo per la contrattazione integrativa. Pertanto sono fuori dall'ambito applicativo della norma in esame le risorse destinate al trattamento accessorio del personale finanziate con fondi di bilancio. Conseguentemente la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 11 del CCNL 1999 – Comparto Regioni ed autonomie locali (*I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato*) - non soggiace ai limiti di spesa del comma 2 bis in esame.

A tale linea interpretativa si è conformata la Sezione di controllo della Lombardia (delibera n. 59/2012) allorquando statuisce che *"si deve ritenere che nel calcolo dell'ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte*

*dell'anno di riferimento, si deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio".*

Per tutto quanto premesso questo Collegio ritiene che le risorse che finanziano con fondi di bilancio le posizioni organizzative non soggiacciono ai limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Triora.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Triora.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3 marzo 2014.

Il Magistrato estensore

Francesco Belsanti

Il Presidente

Ennio Colasanti



Depositata il 6 Marzo 2014

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)